



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9703 DEL 11/10/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 30, cc. 2 e 2-bis, L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i.. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA), inerente il progetto: "Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia". Localizzato nei Comuni di San Venanzo e Parrano (TR). Soggetto Proponente: INNOVA WIND S.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 12.

Vista la DGR 861/2011 e s.m.i..

Vista l'istanza del 31/03/2015 (in atti con prot. n. 0049490 del 07/04/2015) con la quale il Sig. Disilluso Rocco Salvatore, Legale Rappresentante della Società INNOVA WIND Srl con Sede Legale in Via Torelli n. 22 C/C STUDIO SIMONE nel Comune di FOGGIA (FG), in qualità di Proponente ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., relativamente al Progetto: "*Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Loc. Poggio della Cavallaccia*" in Provincia di Terni.

Preso atto che l'intervento in progetto è ricompreso nell'Allegato III alla Parte II al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., appartenente alla categoria progettuale lett. c-bis), e tipologia progettuale: "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentate del Ministero per i beni e le attività culturali*", ed interessa la ZSC IT 5220003 – Bosco dell'Elmo e l'area protetta Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico e Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana (STINA).

Atteso che:

- l'Avviso al pubblico è stato pubblicato in data 31/03/2015 sul quotidiano "Il Corriere dell'Umbria", sul BUR n. 13 e sul sito web della Regione Umbria;
- la documentazione relativa all'istanza di VIA è stata depositata in data 31/03/2015, ai fini della pubblica consultazione, presso i Comuni di: San Venanzo, Parrano, Abbadia San Salvatore (SI), Acquapendente (VT), Allerona (TR), Bagnoregio (VT), Bolsena (VT), Canepina (VT), Castel Giorgio (TR), Castel Viscardo (TR), Castell'Azzara (GR), Castiglione D'Orcia (SI), Castiglione in Teverina (VT), Celleno (VT), Cetona (SI), Chianciano Terme (SI), Città della Pieve (PG), Corciano (PG), Cortona (AR), Fabro (TR), Ficulle (TR), Gradoli (VT), Grotte di Castro (VT), Latera (VT), Lisciano Niccone (PG), Lubriano (VT), Magione (PG), Marsciano (PG), Montefiascone (VT), Montegabbione (TR), Monteleone d'Orvieto (TR), Montepulciano (SI), Onano (VT), Orvieto (TR), Panicale (PG), Passignano sul Trasimeno (PG), Perugia (PG), Piancastagnaio (SI), Piegara (PG), Pienza (SI), Pitigliano (GR), Porano (TR), Radicofani (SI), San Casciano dei Bagni (SI), San Lorenzo Nuovo (VT), Santa Fiora (GR), Sarteano (SI), Seggiano (GR), Sorano (GR), Soriano nel Cimino (VT), Torrita di Siena (SI), Tuoro sul Trasimeno (PG), Umbertide (PG), Viterbo (VT), Comune di Vitorchiano (VT), le Province di: Terni, Perugia, Viterbo, Siena, Arezzo, Grosseto ed inoltre presso le Autorità competenti delle Regioni Umbria, Lazio e Toscana.

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali alle copie cartacee.

Visto l'attestato di veridicità dei contenuti dell'Istanza e della documentazione allegata.

Considerato che l'iter istruttorio del procedimento di VIA si è sviluppato sinteticamente come segue:

- in data 29/04/2015, con nota PEC n. 0062064-2015 il Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, verificata la conformità, comunicava al Proponente la procedibilità dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale. Alla comunicazione veniva allegato l'elenco dei soggetti competenti invitati a partecipare alla Conferenza di VIA ai fini della trasmissione della documentazione relativa all'istanza in oggetto;
- nei 60 giorni utili previsti dalla norma sono pervenute numerose osservazioni e atti di opposizione al progetto. Ai fini di una loro compiuta valutazione da parte dei Soggetti invitati ad esprimersi nel Procedimento di VIA, le stesse sono state inserite in uno specifico link all'interno del sito web regionale, il cui indirizzo è stato comunicato in occasione della convocazione della prima seduta della Conferenza di VIA;

- in data 12/05/2015 con nota prot. n. 0068272, la Società INNOVA WIND Srl presentava al Servizio Valutazioni Ambientali le quietanze dell'avvenuta consegna della documentazione relativa al Progetto ai soggetti invitati in Conferenza di VIA;
- in data 08/06/2015 con PEC n. 0081985-2015, il Servizio Valutazioni ambientali convocava la prima seduta della Conferenza di VIA per il giorno 15/06/2015.
- in data 15/06/2015 si teneva la prima seduta della Conferenza di VIA. Nell'ambito della prima seduta pervenivano i seguenti pareri:
 - Comunità Montana Orvietano – Narnese – Amerino – Tuderte, prot. n. 3141 del 12.06.2015, acquisito in sede di 1^ seduta della Conferenza di V.I.A. del 15.06.2015 (classificato A/1);
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, prot. n.13890 del 15.06.2015, acquisito con PEC n. 0087223 del 17.06.2015 (classificato 1/1/a);
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, prot. n.15278 del 01.07.2015, acquisito con PEC n. 0095278 del 02.07.2015 (classificato 1/1/b);
 - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, prot. n.3840 del 10.06.2015, acquisito con PEC n.r. 0084491 del 11.06.2015 (classificato 2/1);
 - Soprintendenza Archeologia della Toscana – Firenze prot. n.0009476 del 15.06.2015, acquisito con PEC n.r. 0087219 del 17.06.2015 (classificato 3/1);
 - Segretariato regionale per il Lazio, prot. n.0002976 del 17.06.2015, acquisito con PEC n.r. 0087500 del 17.06.2015 (classificato 4/1);
 - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, prot. n.0000915 del 19.06.2015, acquisito con PEC n.r. 0089366 del 22.06.2015 (classificato 5/1);
 - Comune di Marsciano, acquisito con PEC n.r. 0087377 del 17.06.2015 (classificato 6/1);
 - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, PEC n.r. 0087310 del 17.06.2015 (classificato 7/1);
 - Servizio Recupero Ambientale, Bonifiche, Educazione Ambientale, prot. n.0085044 del 12.06.2015 (classificato 8/1);
 - Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, PEC n.r. 0086298 del 16.06.2015 (classificato 9/1);
 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, prot. n. 58594/15 del 23.06.2015, acquisito con prot. n.0092901 del 29.06.2015 (classificato 10/1);
 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, acquisito con PEC n. 0092018 del 25.06.2015 (classificato 11/1);
 - Servizio Paesaggio, territorio, geografia, PEC n. 0091733 del 25.06.2015 (classificato 12/1);
 - Provincia di Terni, acquisito con PEC n. 0090510 del 23.06.2015 (classificato 13/1);
 - Provincia di Perugia, PEC n.r. 0091976 del 25.06.2015 (classificato 14/1);
 - Comune di San Venanzo, prot. n.3009/2015 del 23.06.2015, acquisito con PEC n. 0090451 del 23.06.2015 (classificato 15/1);
 - Comune di Parrano, prot. n.1935 del 22.06.2015, acquisito con PEC n.r. 0090275 del 23.06.2015 (classificato 16/1);
 - Servizio Foreste, economia e territorio montano, PEC n. 0092621 del 26.06.2015 (classificato 17/1);
 - Comune di Perugia, prot. n.0110178 del 26.06.2015, acquisito con PEC n. 0092662 del 29.06.2015 (classificato 18/1);
 - Provincia di Siena, acquisito con PEC n. 0092881 del 29.06.2015 (classificato 19/1);
 - Arpa Umbria prot. n. 0012708 del 30.06.2015, acquisito con PEC n.r. 0093792 del 30.06.2015 (classificato 20/1);
 - Servizio Geologico e Sismico, PEC n. 0094635 del 01.07.2015 (classificato 21/1);

- Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia, PEC n. 0092980 del 29.06.2015 (classificato parere 22/1/a);
- Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia, PEC n. 0095428 del 02.07.2015 (classificato parere 22/1/b).
- in data 07.07.2015, con nota PEC n. 00974829, il Servizio Valutazioni Ambientali, comunicava al Proponente ed a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento il link regionale presso il quale era possibile consultare il verbale della prima seduta ed i pareri acquisiti agli atti. Il Proponente veniva invitato a produrre le integrazioni richieste entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla notifica;
- in data 31/07/2015, con note PEC nn. 0111871 e 0111898 del 03/08/2015, la Società INNOVA WIND Srl richiedeva una proroga di 45 (quarantacinque) giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta. In data 04/08/2015 con PEC n. reg. 112865, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava al Proponente l'accoglimento della richiesta di proroga;
- il Proponente, con note prot. nn. 0142216-2015 e 0142414-2015 del 05/10/2015, in risposta alle richieste di integrazione/chiarimenti, trasmetteva un documento dal titolo: "Osservazioni, controdeduzioni, riguardo i pareri resi in sede di 1^ seduta di Conferenza di V.I.A. del 15.06.2015", unitamente alle quietanze comprovanti l'avvenuto deposito della documentazione stessa a tutti i soggetti invitati in Conferenza di VIA;
- il Servizio Valutazioni Ambientali, preso atto dell'avvenuta consegna da parte del Proponente della documentazione suddetta, con nota PEC n. 0145539 del 09/10/2015, provvedeva a convocare la seconda seduta della Conferenza di VIA per il giorno 19/10/2015, richiedendo a tutti i soggetti invitati l'espressione del parere definitivo di competenza;
- in data 19/10/2015 si teneva la seconda ed ultima seduta della Conferenza di VIA ai fini dell'acquisizione dei pareri definitivi sul progetto in argomento;
- entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative regionali venivano acquisiti i seguenti pareri definitivi:
 - Comune di San Venanzo, acquisito in sede di 2^ seduta della Conferenza di V.I.A. del 19.10.2015 (classificato A/2);
 - Comune di Marsciano, acquisito con PEC n.r.0147476 del 14.10.2015 (classificato 1/2);
 - Comune di Parrano prot. n.3109 del 16.10.2015, acquisito con PEC n.r. 0149448 del 16.10.2015 (classificato 2/2);
 - Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, PEC n.r. 0149585 del 19.10.2015 (classificato 3/2);
 - Comunità Montana Orvietano – Narnese – Amerino – Tuderte, PEC n.r. 0152673 del 22.10.2015 (classificato 4/2);
 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, acquisito con PEC n.r. 0153079 del 23.10.2015 (classificato 5/2);
 - Servizio Sistemi naturalistici e Zootecnia, PEC n.r. 0154082 del 27.10.2015 (classificato 6/2);
 - Servizio Geologico e Sismico, PEC n.r. 0154877 del 28.10.2015 (classificato 7/2);
 - Comune di Allerona prot. n.4911/1-6 del 27.10.2015, acquisito con PEC n.r. 0155804 del 29.10.2015 (classificato 8/2);
 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, acquisito con PEC n.r. 0156269 del 29.10.2015 (classificato 9/2);
 - Comune di Montegabbione, acquisito con prot. n.0158403 del 02.11.2015 (classificato 10/2);
 - Servizio Foreste, economia e territorio montano, PEC n.r. 0157877 del 02.11.2015

- (classificato 11/2);
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n.0015871 del 29.10.2015, acquisito con PEC n.r. 0158063 del 02.11.2015 (classificato 12/2/a);
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n.0015915 del 30.10.2015, acquisito con PEC n.r. 0158243 del 02.11.2015 (classificato 12/2/b);
- Provincia di Perugia, acquisito con PEC n.r. 0158355 del 02.11.2015 (classificato 13/2);
- Comune di Orvieto, acquisito con PEC n.r. 0158577 del 02.11.2015 (classificato 14/2).
- in data 03/11/2015 con PEC n. 0159505, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 4, art. 12 della L.R.12/2010, il Servizio Valutazioni Ambientali diffidava i Soggetti che non si erano ancora espressi, a rendere il proprio parere definitivo entro il termine perentorio di trenta giorni.
- Successivamente alla diffida pervenivano i seguenti, ulteriori pareri definitivi:
 - Comune di Piegara, acquisito con PEC n.r.0213311 del 07.12.2015 (classificato 15/2);
 - Comune di Città della Pieve, acquisito con PEC n.r. 0214827 del 10.12.2015 (classificato 16/2);
 - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, prot. n.0003490 del 30.10.2015, acquisito con PEC n.r. 0159526 del 03.11.2015 (classificato 17/2);
 - Servizio Recupero Ambientale. Bonifiche, Educazione Ambientale, prot. n.0163275 del 06.11.2015 (classificato 18/2);
 - Servizio Infrastrutture per la mobilità, PEC n.r. 0181047 del 12.11.2015 (classificato 19/2);
 - Comune di Perugia prot. n.0200867 del 18.11.2015, acquisito con PEC n.r. 0201790 del 19.11.2015 (classificato 20/2);
 - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, prot. n. 0003832 del 16.11.2015, acquisito con PEC n.r. 0190849 del 16.11.2015 (classificato 21/2);
 - Arpa Umbria prot. n. 0021914 del 05.11.2015, acquisito con PEC n.r. 0207694 del 26.11.2015 (classificato 22/2);
 - Comune di Castel Viscardo prot. n.8231 del 27.11.2015, acquisito con PEC n.r. 0208620 del 30.11.2015 (classificato 23/2);
 - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia, PEC n.r. 0177250 del 10.11.2015 (classificato 24/2).
- Il quadro valutativo complessivo, risultante dai pareri definitivi acquisiti a conclusione della Conferenza di VIA, compresi quelli pervenuti successivamente alla diffida di cui al comma 4, art. 12 della L.R. 12/2010, è risultato essere il seguente:
 - A) Pareri definitivi favorevoli (con prescrizioni):
 - Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria n.1 (classificato 5/2)
 - Servizio regionale Geologico e sismico (classificato 7/2)
 - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2 (classificato 9/2)
 - Servizio Recupero ambientale, bonifica, educazione ambientale (classificato 18/2)
 - Servizio Infrastrutture per la mobilità (classificato 19/2)
 - A.R.P.A. UMBRIA (classificato 22/2)
 - B) Pareri definitivi non resi da parte di alcuni Soggetti convocati in Conferenza di VIA, ancorché diffidati al riguardo dal Servizio Valutazioni ambientali ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 12/2010:

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico; Presidente della Provincia di Terni (per tutte le competenze in materia ambientale); Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo Direzione generale belle arti e paesaggio Servizio III - Tutela del paesaggio; Segretariato regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio; Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; Segretariato regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Arezzo, Siena e Grosseto; Regione Lazio (autorità competente in materia); Regione Toscana (autorità competente in materia); Provincia di Viterbo; Provincia di Siena; Provincia di Arezzo; Provincia di Grosseto; Comune di Abbadia San Salvatore (SI); Comune di Acquapendente (VT); Comune di Acquasparta (TR); Comune di Bagnoregio (VT); Comune di Bolsena (TR); Comune di Canepina (VT); Comune di Castel Giorgio (TR); Comune di Castell’Azzara (GR); Comune di Castiglione D’Orcia (SI); Comune di Castiglione in Teverina (VT); Comune di Celleno (VT); Comune di Cetona (SI); Comune di Chianciano Terme (SI); Comune di Città della Pieve (PG); Comune di Corciano (PG); Comune di Cortona (AR); Comune di Fabro (TR); Comune di Ficulles (TR); Comune di Gradoli (VT); Comune di Grotte di Castro (VT); Comune di Latera (VT); Comune di Lisciano Niccone (PG); Comune di Lubriano (VT); Comune di Magione (PG); Comune di Montefiascone (VT); Comune di Monteleone d’Orvieto (TR); Comune di Montepulciano (SI); Comune di Onano (VT); Comune di Panicale (PG); Comune di Passignano sul Trasimeno (PG); Comune di Piancastagnaio (SI); Comune di Pienza (SI); Comune di Pitigliano (GR); Comune di Porano (TR); Comune di Radicofani (SI); Comune di San Casciano dei Bagni (SI); Comune di San Lorenzo Nuovo (VT); Comune di Santa Fiora (GR); Comune di Sarteano (SI); Comune di Seggiano (GR); Comune di Sorano (GR); Comune di Soriano nel Cimino (VT); Comune di Torrita di Siena (SI); Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG); Comune di Umbertide (PG); Comune di Viterbo (VT); Comune di Vitorchiano (VT).

C) Pareri definitivi negativi espressi da parte di “amministrazioni non statali”:

- Comune di San Venanzo, PG (classificato A/2)
- Comune di Marsciano, PG (classificato 1/2)
- Comune di Parrano, TR (classificato 2/2)
- Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive (classificato 3/2)
- Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte (classificato 4/2)
- Servizio Sistemi naturalistici e Zootecnia (classificato 6/2)
- Comune di Allerona, PG (classificato 8/2)
- Comune di Montegabbione, TR (classificato 10/2)
- Servizio regionale Foreste, economia e territorio montano (classificato 11/2)
- Provincia di Perugia – Servizio P.T.C.P. e Urbanistica (classificato 13/2)
- Comune di Orvieto, TR (classificato 14/2)
- Comune di Piegara, PG (classificato 15/2)
- Comune di Città della Pieve, PG (classificato 16/2)
- Comune di Perugia, PG (classificato 20/2)
- Comune di Castel Viscardo, PG (classificato 23/2)
- Servizio Paesaggio territorio e geografia (classificato 24/2)

D) Pareri definitivi negativi espressi da parte di “amministrazioni statali”:

- Segretariato regionale dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'Umbria - classificato 17/2 e 21/2 (sub 12/2a e 12/2b).

➤ In ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 12 della Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12 in ordine alla mancata espressione del parere definitivo da parte di alcuni soggetti convocati alla Conferenza di VIA, ancorchè già diffidati al riguardo, ed alla gestione del dissenso espresso da Amministrazioni non statali, preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, convocava, in qualità di Presidente, il Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali (art. 15 della L.R. 12/2010) in data 11.03.2016, 11.04.2016 e 30.05.2016, con il seguente ordine del giorno:

- Punto 1 dell'O.d.G. Rilascio parere all'Autorità competente a seguito della mancata espressione del parere definitivo, da parte di alcuni soggetti convocati alla Conferenza di VIA, ancorchè già diffidati al riguardo (ai sensi del comma 4, art.12, L.R. 12/2010);
- Punto 2 dell'O.d.G. Rilascio parere alla Giunta Regionale, ai fini dell'assunzione della decisione di competenza, a seguito del motivato dissenso/parere negativo espresso da Amministrazioni non statali (ai sensi del comma 5, art.12, L.R. 12/2010).

Al Comitato veniva fornita tutta la documentazione in possesso dell'Autorità competente, comprese le “Osservazioni e controdeduzioni prodotte riguardo i pareri resi in sede di prima Conferenza di VIA del 15.06.2015” trasmesse dal Proponente.

➤ il Comitato di Coordinamento si è riunito nelle sedute del 22 marzo 2016 - prima seduta; 26 aprile 2016 - seconda seduta e 07 giugno 2016 - terza seduta.

➤ in occasione della terza seduta tenutasi il giorno 07/06/2016, il Comitato preso atto del quadro valutativo complessivo (di cui sopra) emerso a conclusione della Conferenza di VIA, si è così motivatamente espresso in merito ai punti B) e C):

- In ordine al Punto 1 dell'O.d.G.

“Il Comitato all'unanimità, preso atto della decorrenza dei termini per l'espressione del parere definitivo richiesto, anche a seguito della diffida, senza che sia stato comunicato né l'assenso né il dissenso da parte dei Soggetti ed Enti sopra richiamati, ritiene che la mancata espressione del parere dei Soggetti e degli Enti stessi, visto il loro mancato interesse, possa essere interpretata come irrilevante ai fini dell'assunzione del Provvedimento finale, come previsto dal comma 4 dell'art.12 della l.r. 12/2010”.

- In ordine al Punto 2 dell'O.d.G.

“Il Comitato esaminati i pareri e preso atto del dissenso espresso in sede di Conferenza di VIA dai Soggetti ed Enti sopra richiamati, condivide le motivazioni riportate nei pareri rilasciati.

In particolare, il Comitato evidenzia le criticità più salienti contenute nei pareri, dai quali emerge:

A) In occasione della prima seduta della Conferenza di VIA la questione riguardante la non idoneità delle aree all'interno delle quali è localizzato l'intervento.

Più specificatamente si richiamano i seguenti pareri:

- 1) Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive (prot. n. 86298 del 16/06/2015 (classificato 9/1));

- 2) Servizio regionale Paesaggio, Territorio, Geografia (prot. n. 0091733 del 25/06/2015 (classificato 12/1));
- 3) Comunità Montana "Orvietano- Narnese-Amerino- Tuderte" (acquisito agli atti della prima seduta della Conferenza di VIA (classificato A/1)).

Dei pareri sopra elencati si evidenzia:

1) Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive:

"Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

visto il Regolamento Regionale del 29 luglio 2011, n.7, recante la disciplina per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'Allegato C nel quale vengono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici;

vista la l.r. n.2/2008 (pubblicata sul s.o. n.1 al B.U.R. n.13 del 19/03/2008) con la quale è stata approvata la perimetrazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale (S.T.I.N.A.) "Monte Peglia e Selva di Meana", istituito con la l.r. n.29/1999 ed in particolare la perimetrazione e zonizzazione dell'area naturale protetta "Elmo-Melonta" facente parte dello S.T.I.N.A.;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale 10 marzo 2015, n.263 (pubblicata sul s.o. n.2 al B.U.R. n.19 del 08/04/2015) con la quale è stata ampliata l'area contigua del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.), individuato con la l.r. n.29/1999 e s.m.i.;

rilevato che tutti e 8 i generatori eolici proposti ricadono nell'area contigua dell'area naturale protetta "Elmo-Melonta", area non idonea all'installazione di impianti eolici, ai sensi del r.r. 7/2011; si esprime parere negativo."

2) Servizio regionale Paesaggio, Territorio, Geografia:

"Dalla documentazione progettuale trasmessa e consultata si rileva che il progetto in oggetto è localizzato nella provincia di Terni, nei Comuni di San Venanzo e di Parrano, in frazione o località "Poggio della Cavallaccia" e riguarda l'installazione di 8 generatori eolici da 2,3 MW nominali, di cui 3 ricadenti in Comune di Parrano e gli altri 5 ricadenti in Comune di San Venanzo, l'impianto è posto ad una quota media di circa 600 m s.l.m., ed ha una potenza elettrica nominale installata di 18,4 MW.

(... omissis)

Con il Regolamento Regionale 29.07.2011, n. 7 concernente la Disciplina regionale per l'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e s.m. e i., nell'Allegato C sono state individuate, tra l'altro, le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici.

Con D.G.R. n. 263 del 10/03/2015, pubblicata sul Bollettino regionale nr. 19 in data 08-04-2015 (Supplemento Ordinario n.2) è stata ampliata l'area contigua del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale STINA (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico-Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), individuato con L.R. n. 29/1999 e s.m.i. e costituito da tre diverse ed importanti Aree Naturali Protette: la Selva di Meana, il Bosco dell'Elmo – Melonta e l'area vulcanologica di San Venanzo.

Si rileva che l'area interessata dall'intervento, da un punto di vista paesaggistico, è sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 e s. m. e i. in quanto:

- l'area oggetto d' intervento interferisce parzialmente con le aree di cui all'art.142, comma 1, lettera g), territori coperti da foreste e boschi, del citato decreto;

- l'impianto ricade in area contigua al Parco STINA- Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico-Ambientale, territorio di protezione esterna del Parco, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), dello stesso decreto, giusto il disposto di cui all'art. 87, comma 3, della L.R. n. 1/2015.

Tali aree, in base a quanto stabilito dall'art. 7 (Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti) del succitato Regolamento regionale n.7 del 2011, nell'allegato C, sono state individuate quali aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici.

Inoltre, in considerazione della presentazione concomitante della richiesta di VIA per l'impianto in oggetto (Poggio della Cavallaccia 8 aerogeneratori) e per l'altro impianto adiacente (La Montagna composto di altri 10 aerogeneratori), si rileva che non è stato considerato altresì il non trascurabile effetto cumulo dei due impianti, che potrebbe determinare un impatto paesaggisticamente non sostenibile..

Tutto ciò considerato si esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto."

3) Comunità Montana "Orvietano- Narnese-Amerino- Tuderte":

"...omissis...presa visione della documentazione inerente il progetto in questione dalla quale si evince che le pale Eoliche da realizzare sulla scorta del progetto stesso risultano ubicate all'interno delle aree contigue all'area naturale protetta dell'Elmo-Melonta, ricompresa nello S.T.I.N.A.

esprime parere contrario

alla realizzazione del progetto in quanto la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile eolica con impianti di altezza superiori a metri 8 e potenza superiori a kW 50 non è consentita, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n.7/2011, nei parchi nazionali, interregionali e regionali di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, comprensive delle aree contigue e delle zone "C" e "D" ove previste."

B) In occasione della seconda seduta della Conferenza di VIA, il Proponente depositava agli atti un documento dal titolo: "Osservazioni e controdeduzioni prodotte riguardo i pareri resi in sede di prima Conferenza di VIA del 15.06.2015", a seguito del quale nei pareri acquisiti veniva riconfermata la non idoneità delle aree di cui al punto A) ed inoltre veniva sollevata l'impossibilità di effettuare una compiuta valutazione a causa della mancata risposta alle richieste di integrazioni formulate da alcuni Soggetti in occasione della prima seduta.

Più specificatamente si richiamano i seguenti pareri:

- 1) Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive (prot.0149585 del 19/10/2015 (classificato 3/2));*
- 2) Servizio regionale Paesaggio, Territorio, Geografia (prot. 0177250 del 10/11/2016 (classificato 24/2));*
- 3) Comunità Montana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte" (prot. 0177250 del 10/11/2016 (classificato 4/2));*
- 4) Provincia di Perugia, Servizio P.T.C.P. e Urbanistica (prot. 00158355 del 02/11/2015 (classificato 13/2));*
- 5) Servizio regionale Sistemi naturalistici e Zootecnia (prot. 0154082 del 27/10/2015 (classificato 6/2));*
- 6) Servizio regionale Foreste, Economia e Territorio Montano, aspetti faunistici e vegetazionali (prot. 0157877 del 02/11/2015 (classificato 11/2)).*

Dei pareri sopra elencati si evidenzia:

- 1) Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive:*

"Viste le osservazioni e controdeduzioni riguardo i pareri resi in sede di 1^ seduta di conferenza di V.I.A. del 15/06/2015, controdeduzioni acquisite al prot. reg. con il n.142216 del 05/10/2015;

Atteso che il soggetto proponente, per quanto di competenza, pone le seguenti due motivazioni volte a dimostrare la non idoneità (a fondare il dissenso qualificato) del parere già trasmesso da questo Servizio:

- a) *Supposto contrasto tra il r.r.7/2011 ed il D.M. 30/03/2015;*
 b) *Supposta errata interpretazione del citato r.r.7/2011 in merito alle aree non idonee, in quanto le “aree contigue non sono menzionate tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici superiori a 40m al mozzo”, e tale affermazione sarebbe corroborata dalla cartografia pubblicata sul portale cartografico umbriageo.*

Si rappresenta quanto segue:

...omissis...

Si evidenzia che il progetto de quo ricade nelle previsioni di cui all’Allegato III e non dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, trattandosi di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (All.III, let. c bis). Il presente impianto ricade in area soggetta a vincoli paesaggistici, quindi ricade nelle previsioni del citato All.III.

Stante quanto sopra, il riferimento al D.M. 52/2015 appare improprio e quindi senza alcuna rilevanza.

Va da se’ che il richiamato D.M.52/2015 trova immediata e diretta applicazione su tutto il territorio nazionale, e le eventuali disposizioni regionali previgenti che risultino difformi dallo stesso D.M. non trovano più applicazione.

Tale previsione normativa non ha alcun riverbero sulla individuazione delle aree non idonee, effettuata ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 - Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come stabilito all’art.1 dello stesso r.r.7/2011.

In merito alla definizione delle aree non idonee per la fonte eolica, si sottolinea che il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 contenente la Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’allegato C, individua tra le aree non idonee alla realizzazione di (grandi) impianti eolici anche i parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91.

Nel caso di impianti mini eolici il regolamento 7/2011 conferma le aree non idonee individuate per i grandi impianti eolici fatte salve le eccezioni espressamente indicate, tra cui, in particolare, “le aree contigue e le zone C e D”.

Dalla lettura di entrambe le disposizioni, ai sensi del r.r. 7/2011, i parchi regionali, comprensivi delle aree contigue, ove istituite, sono da considerare aree non idonee anche all’installazione di grandi impianti eolici.

Non avrebbe avuto senso, ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, considerare idonee le aree contigue dei parchi regionali nel caso dei grandi impianti eolici – che possono raggiungere altezze anche superiori ai 100 metri – e poi prevedere espressamente un’apposita deroga o eccezione nel caso di impianti di altezza limitata a 40 metri.

In merito alla pubblicazione delle cartografie, si sottolinea che ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 - Trasparenza amministrativa - del r.r. 7/2011, sono pubblicate le informazioni utili all’individuazione territoriale delle aree non idonee.

La pubblicazione della cartografia attraverso uno strumento di facile e rapida consultazione, è un servizio che viene offerto per facilitare la presentazione di istanze per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il fatto che la perimetrazione di tali aree non fosse pubblicata sul portale regionale UmbriaGeo nulla rileva ai fini della tutela paesaggistica e ambientale della zona in questione. Nondimeno nelle note di “utilizzo del sito e clausola di esclusione della responsabilità” si legge espressamente quanto di seguito riportato:

“La Regione Umbria si impegna ad inserire nel sito informazioni aggiornate, sottoposte ad una costante attività di verifica e di controllo. Ciò nondimeno, la Regione Umbria invita, per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito, a tenere sempre presenti le seguenti considerazioni:

- tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale che non intendono riferirsi a situazioni specifiche relative ad un soggetto o ad un organismo determinato;*
- non è necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato;*
- non rappresenta un servizio di consulenza professionale o giuridica (per consulenze specifiche ci si deve sempre rivolgere ad un professionista adeguatamente qualificato);*
- le informazioni contenute nel sito, stante i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento, non possono rivestire validità a fini legali.”*

In conclusione, ai sensi del r.r. 7/2011, i parchi regionali, comprensivi delle aree contigue, ove istituite, sono da considerare aree non idonee anche all'istallazione di grandi impianti eolici.

Alla luce di quanto testè rappresentato;

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 contenente le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

visto il Regolamento Regionale del 29 luglio 2011, n.7, recante la disciplina per l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'Allegato C nel quale vengono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici;

vista la l.r. n.2/2008 (pubblicata sul s.o. n.1 al B.U.R. n.13 del 19/03/2008) con la quale è stata approvata la perimetrazione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale (S.T.I.N.A.) “Monte Peglia e Selva di Meana”, istituito con la l.r. n.29/1999 ed in particolare la perimetrazione e zonizzazione dell'area naturale protetta “Elmo- Melonta” facente parte dello S.T.I.N.A.;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale 10 marzo 2015, n.263 (pubblicata sul s.o. n.2 al B.U.R. n. 19 del 08/04/2015) con la quale è stata ampliata l'area contigua del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.), individuato con la l.r. n.29/1999 e s.m.i.;

rilevato che tutti e 10 i generatori eolici proposti ricadono nell'area contigua dell'area naturale protetta “Elmo-Melonta”, area non idonea all'istallazione di impianti eolici, ai sensi del r.r. 7/2011;

Si conferma il parere negativo già espresso con nota prot. 86298 del 16/06/2015.”

2) Servizio regionale Paesaggio, Territorio, Geografia:

...omissis...

“L'area interessata dall'intervento, è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 e s. m. e i. in quanto l'impianto ricade in area:

- tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art.142 comma 1, lettera g), territori coperti da foreste e boschi;*
- contigua al Parco S.T.I.N.A.- Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico-Ambientale, territorio di protezione esterne del Parco tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f).*

In particolare in riferimento all'ultimo punto di cui sopra, secondo quanto stabilito dall'art. 7 (Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti) del Regolamento Regionale

n.7 del 2011 l'impianto ricade in area non idonea. Infatti nell'allegato C della R.R. n.7/ 2011 recante la Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si elencano, tra le aree non idonee per gli impianti eolici (con generatori di altezza al mozzo pari a 40 metri) al punto d) i parchi nazionali, interregionali e regionali di cui all'art. 12 della L. n.394/91 e L.R. n.9/1995. La motivazione esplicitata è che le caratteristiche dimensionali e tipologiche di tali impianti pregiudicano la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici espressi nelle aree che le norme sui parchi, di cui sopra, intendono tutelare.

Sempre nell'allegato C, del RR.n.7/2011 quando si riportano le eccezioni per gli impianti minieolici (con aerogeneratori con altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri), si riportano le aree contigue e le zone C e D previste dai parchi regionali. Pertanto leggendo contestualmente i due punti citati del R.R.n.7/2011 i parchi regionali comprese le aree contigue, laddove presenti, si considerano aree non idonee anche all'installazione di impianti eolici (con generatori di altezza al mozzo pari a 40 metri).

Inoltre l'articolo n. 2 del succitato Regolamento recante disposizioni sugli Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza riporta che:

'...i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW...'

Qui ci si trova nel caso di una presentazione contemporanea della richiesta di V.I.A. da parte di uno stesso proponente per due impianti eolici, quella relativa all'impianto in oggetto in località Poggio della Cavallaccia (di 8 aerogeneratori) e l'altra relativa all'impianto in località La Montagna (di 10 aerogeneratori) posti ad una distanza inferiore a 1000 metri. Tale operazione induce a pensare al cosiddetto "salami slicing" ossia lo spacchettamento di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l'obbligo di valutazione ambientale complessiva, di questa istanza di V.I.A.

Quindi da un punto di vista paesaggistico non aver rilevato gli impatti di più progetti in aree omogenee vuol dire non aver valutato e verificato la sostenibilità paesaggistica, tra le altre componenti ambientali, del progetto che si vuole realizzare in quel contesto tralasciando il non trascurabile effetto cumulo dei due impianti adiacenti presentati.

Tutto ciò considerato si conferma il parere non favorevole all'impianto in oggetto a causa degli impatti paesaggistici che si potrebbero generare."

3) *Comunità Montana "Orvietano- Narnese-Amerino- Tuderte":*

"...omissis...

considerato

che dalla lettura del regolamento regionale n° 7 del 29.07.2011 emerge chiaramente che le aree contigue dei parchi sono incluse fra quelle non idonee alla installazione di impianti eolici di qualsiasi grandezza

ritenute

quindi le osservazioni e le controdeduzioni prodotte dal proponente prive di validità giuridica

conferma il parere negativo

alla realizzazione del progetto per le motivazioni già espresse con la sopracitata nota protocollo in atti 3141 del 12.06.2015.”

4) *Provincia di Perugia, Servizio P.T.C.P. e Urbanistica:*

“...omissis...

Con riferimento alla prima Conferenza di VIA, dopo aver analizzato approfonditamente il circostanziato contributo di mera richiesta integrazioni documentali.

La documentazione pervenuta in data 05.10.2015 prot. E-474962, riguardante esclusivamente “Osservazioni e controdeduzioni prodotte riguardo i pareri resi in sede di prima Conferenza di VIA del 15.06.2015”, non ha ottemperato alla suddetta richiesta di documentazione tecnica necessaria a consentire una valutazione esaustiva, in termini qualitativi oltre che quantitativi, dell’interferenza visiva e del potenziale impatto della proposta progettuale del parco eolico rispetto al contesto paesaggistico ambientale di competenza.”

5) *Servizio regionale Sistemi Naturalistici e Zootecnia:*

“Si fa riferimento al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza in epigrafe per precisare quanto segue:

- *la procedura relativa alla Valutazione di Incidenza, introdotta dall'art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione nazionale, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, costituisce lo strumento cui sottoporre qualsiasi piano o progetto al fine di valutare le incidenze operate dai medesimi sulle componenti segnalate per il sito Natura 2000 considerato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;*
- *la Relazione per la VInCA, pertanto, deve essere redatta conformemente alle linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza di piani e progetti emanate con D.G.R. n. 1274/2008 successivamente modificata dalla D.G.R. n. 5/2009, tale da permettere un esame approfondito dei possibili impatti operati dal piano o dal progetto su specie e/o habitat di importanza comunitaria per cui il sito è stato individuato;*
- *a differenza di quanto sostenuto nelle controdeduzioni del proponente, acquisite agli atti con PEC 0142216-2015, si riconferma, come già peraltro evidenziato con note PEC 92980/2015 e 95428/2015, l'assoluta carenza di informazioni della Relazione di Incidenza. Si precisa al riguardo che nella Relazione di VInCA non si rileva traccia della significatività degli impatti operati dalle attività del P.E., sia in fase di cantiere che di esercizio, e ciò principalmente a carico della comunità ornitica presente che senza dubbio rappresenta la componente maggiormente sensibile;*
- *a differenza di quanto asserito nelle controdeduzioni tali informazioni, oltre a non essere riportate nella Relazione di VInCA, non sono ravvisabili nemmeno nei capitoli di progetto e pertanto, al fine di scongiurare possibili equivoci, si citano ad esempio alcuni passaggi emblematici:*

- a) nel documento S11 – Parrano - S. Venanzo - Road Survey del progetto si evince che la viabilità utilizzata per la realizzazione del P.E. in parte corre lungo il confine della ZSC IT5220004 Boschi di Prodo - Corbara, ma sia nella Relazione di incidenza che nel documento medesimo non risultano valutazioni degli impatti operati dalle eventuali opere di adeguamento;
- b) nel documento S2 - Relazione Faunistica, così come nella Relazione di VincA, non si tiene conto dei possibili effetti cumulativi con altri progetti realizzati in aree limitrofe (Parco Eolico “La Montagna”);
- c) nel documento S2 - Relazione Faunistica, e parimenti nella Relazione di VincA, non viene prodotta alcuna analisi delle comunità di Uccelli e di Chiropteri riferite alle specie in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, presenti nel sito Natura 2000 e che potrebbero subire impatti significativi a seguito della realizzazione del progetto;
- d) si rileva altresì che nella Relazione di VincA, e nella documentazione di progetto, non viene fornita un’analisi dettagliata né della significatività degli impatti operati dal P.E. rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 (incluso il piano di gestione e le misure di conservazione), né delle opere di mitigazione messe in atto per ridurre gli effetti negativi operati dal P.E. sulla fauna di cui all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE riferite sia al sito Natura 2000 che all’area limitrofa.

Ciò detto, visto che il sito ZSC IT5220003 “Bosco dell’Elmo”, localizzato a circa 2,5 km di distanza dal P.E. in progetto, riveste particolare importanza per alcune specie di avifauna, sia stanziale che migratoria, tra le quali figurano le seguenti specie in Allegato I della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE: *Circaetus gallicus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Lullula arborea* e tenuto conto, sulla base della bibliografia scientifica più accreditata sull’argomento, che gli impianti eolici determinano impatti in particolare sulle specie di rapaci a causa del comportamento di volo predatorio e migratorio che ne caratterizza le abitudini ecologiche, si ritiene che la realizzazione dell’impianto eolico, seppure localizzato al di fuori del sito Natura 2000, possa interferire con le attività biologiche delle specie sopraelencate incidendo negativamente sulle esigenze di conservazione dei taxon presenti. Pertanto, per quanto sopra riportato, considerata l’importanza e l’elevato valore naturalistico dell’ambito, si esprime, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della D.G.R. 1274/2008 e s.m. e i., parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento in epigrafe.”

- 6) Servizio regionale Foreste, Economia e Territorio Montano, aspetti faunistici e vegetazionali:

“Preso atto del progetto inerente la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia e delle osservazioni e controdeduzioni presentate dal Proponente riguardo i pareri resi in sede di 1° Conferenza di VIA del 15/6/2015, si esprimono le seguenti considerazioni per quanto attiene gli aspetti faunistici e vegetazionali.

- 1. I commi 4 e 5 dell’art 15 della Legge Regionale n.1 del 21/1/2015 “Testo unico - Governo del territorio e materie correlate” specificano gli interventi consentiti nelle aree boscate:

“4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’articolo 91, nonché le opere pertinenziali di cui all’articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della l.r. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate”.

Nel parere emesso dal Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano a seguito della 1ª Conferenza di VIA del 15/6/2015 si chiedeva al Proponente di:

- a) indicare il riferimento normativo in base al quale l’intervento proposto è definito di “rilevante interesse pubblico”*
- b) dimostrare “l’impossibilità di soluzioni alternative” per quanto riguarda l’ubicazione degli aerogeneratori previsti nelle aree boscate e nelle fasce di transizione.*

Nelle controdeduzioni inviate dal Proponente non si risponde alla richiesta del Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano, in quanto non viene dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative.

2. Il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio D.M. del 10.09.2010 ha approvato le “Linee guida per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; nel documento vengono indicate le informazioni che devono essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, al fine di valutare eventuali impatti.

2.1 Relativamente alla “Analisi dell’impatto su vegetazione e flora”, il D.M. stabilisce che:

“La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull’area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d’Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie).

Analisi degli impatti:

- Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori; interrimento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell’impianto, ecc.).*
- Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell’impianto”.*

Poiché nel SIA tali analisi non sono state adeguatamente trattate, con il parere emesso dal Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano a seguito della 1ª Conferenza di VIA del 15/6/2015 si chiedeva al Proponente di approfondire i seguenti aspetti:

c) *analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie).*

d) *analisi degli impatti su tale componente, con particolare riferimento alla realizzazione delle piazzole ed all'adeguamento/realizzazione della viabilità.*

Nelle controdeduzioni inviate dal Proponente non si produce alcuna integrazione a proposito.

2.2 *Per quanto riguarda la componente faunistica il D.M. del 10.09.2010 così recita:*

“L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

- Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area dell'intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento alle specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali, normative regionali);

- Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza faunistica quali siti di nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri; l'individuazione deve essere supportata da effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, università, ecc.

- Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna”.

Circa l'analisi degli impatti il Ministero aggiunge:

- “Deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente sulle specie più sensibili e su quelle di pregio (in particolare sull'avifauna e sui chiroteri), valutando i seguenti fattori: modificazione dell'habitat, probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione.”

La Relazione faunistica ante operam contenuta nel SIA è composta di 20 pagine. Nel capitolo intitolato “Monitoraggio avifaunistico” si descrive brevemente l'impianto e si rimanda a successive analisi la valutazione degli effetti della realizzazione dell'impianto eolico.

Il capitolo “Analisi avifauna” contiene:

- una “lista delle specie potenzialmente presenti nell'area dell'impianto industriale eolico”, ricavata da un'analisi bibliografica (le cui fonti, peraltro, non sono state citate);

- il repertorio della fauna protetta italiana con indicazioni dello stato di tutela per le specie potenzialmente presenti nell'area dell'impianto industriale;

ma non fornisce alcun dato quali-quantitativo documentato.

Nel paragrafo: “Stima del numero possibile di collisioni” non si fornisce alcun dato qualitativo né quantitativo, ma si rimanda ad una futura “campagna di monitoraggio”.

Nel paragrafo: “Analisi degli impatti e interventi di mitigazione” si rimanda ancora ad un futuro “censimento delle specie” e ad uno “specifico programma di monitoraggio”.

Nel capitolo “Analisi dei Chiroteri” si fa riferimento a ricerche bibliografiche (le cui fonti non vengono citate) e si afferma che “le conoscenze sulla chiroterofauna sono frammentarie” e che “impongono la necessità di un

approfondimento di tutte le caratteristiche di questo taxon attraverso lo sviluppo di apposite campagne di rilevamento sul campo in grado di dare l'effettivo stato conservazionistico delle specie".

Anche nel paragrafo: "Ricerca dei rifugi", si sottolinea la scarsità di informazioni disponibili e la necessità di "campagne di censimenti sul posto", viene comunque prodotta una tavola (Tav. 04B) "con i potenziali rifugi per le varie specie".

Con il parere emesso dal Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano a seguito della 1ª Conferenza di VIA del 15/6/2015 si chiedeva pertanto al Proponente di effettuare e produrre la necessaria Analisi faunistica, i cui contenuti venivano dettagliatamente specificati, come segue:

- e) studio faunistico, supportato da dati circostanziati ricavati da effettivi e documentati studi di settore, specificatamente riferiti all'area del progetto, che definiscano, dai punti di vista qualitativo e quantitativo la Comunità degli Uccelli nidificanti, la Comunità degli Uccelli svernanti, la Comunità dei Chiroteri, il tutto con particolare riferimento alle specie di pregio, cioè i taxa ricadenti nelle Red List dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue risorse (IUCN), nelle Convenzioni internazionali (Berna, Washington, Bonn, etc.), nelle Direttive comunitarie (Uccelli, Habitat, etc), nelle Liste rosse nazionali (Checklist della Fauna d'Italia, Libro Rosso della Fauna d'Italia, etc.), Lista rossa regionale, Normativa regionale;*
- f) individuazione cartografica delle aree di importanza faunistica relativa ai siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione, con particolare attenzione ai siti di nidificazione e di caccia dei Falconiformi, Accipitriformi e Strigiformi (rapaci diurni e notturni);*
- g) analisi e mappatura dei flussi migratori pre- e post-riproduttivi;*
- h) mappatura dei corridoi di flusso dei macromammiferi terricoli;*
- i) mappatura dei siti di alimentazione e delle cavità utilizzate da popolamenti di pipistrelli (Chiroteri);*
- j) analisi degli impatti sulle specie "sensibili", quelle cioè che, per la propria ecologia comportamentale, risultano più esposte alle conseguenze avverse derivanti dalle trasformazioni ambientali operate dalle fasi di cantiere e di esercizio della nuova area industriale, valutando le modificazioni degli habitat specie-specifici, la probabilità di decessi per collisione con torri e pale delle turbine, le variazioni attese delle densità di popolazione specie-specifiche;*
- k) analisi degli impatti su tutte le specie "di pregio" (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie, Liste rosse nazionali e regionali, normative regionali) ma con particolare riferimento agli Uccelli ed ai Chiroteri, valutando le modificazioni degli habitat specie-specifici, la probabilità di decessi per collisione con torri e pale delle turbine, le variazioni attese delle densità di popolazione specie-specifiche;*

Nelle controdeduzioni inviate dal Proponente non si produce alcuna integrazione a proposito.

2.3 Per quanto riguarda la componente "ecosistemi" nel D.M. del 10.09.2010 si legge:

"L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente comprendere:

- L'individuazione delle principali unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;*

- *L'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in evidenza la funzione delle singole unità ecosistemiche. Devono essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali unità ecosistemiche, di ciascuna unità ecosistemica, e la loro dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.*

Analisi degli impatti

- *E' opportuno valutare i possibili impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.).*

Poiché nel SIA tali aspetti non sono trattati, con il parere emesso dal Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano a seguito della 1ª Conferenza di VIA del 15/6/2015 si chiedeva al Proponente di effettuare e produrre la necessaria Analisi sulla componente ecosistemica, i cui contenuti venivano dettagliatamente specificati, come segue:

- l) individuazione delle "principali unità ecosistemiche" che compongono il territorio interessato dall'intervento;*
- m) analisi strutturale qualitativa degli ecosistemi che evidenzia la funzione delle anzidette unità ecosistemiche, la loro dinamica di rapporto reciproco, con particolare riferimento alla relazione fra popolamenti faunistici ed al ruolo svolto dalle catene alimentari;*

Nelle controdeduzioni inviate dal Proponente non si produce alcuna integrazione a proposito.

Nel parere emesso dal Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano a seguito della 1ª Conferenza di VIA del 15/6/2015 si chiedevano inoltre le seguenti integrazioni:

- n) relazione descrittiva la realizzazione della nuova viabilità e degli adeguamenti necessari su quella esistente, con specifico riferimento alla vegetazione che dovrà essere tagliata, e relativa analisi degli impatti anche sulla componente faunistica;*
- o) relazione descrittiva dei lavori necessari per la realizzazione della nuova linea elettrica aerea, per l'allaccio della nuova stazione alla linea elettrica esistente Baschi-Pietrafitta (altezza dei pali, quantificazione delle eventuali specie arboree da tagliare, analisi degli impatti in fase di costruzione e di esercizio anche sulla componente faunistica).*
- p) valutazione dell'effetto cumulativo dell'impianto in oggetto con quello proposto dalla stessa ditta Proponente Innova Wind, nell'adiacente località "La Montagna".*

Nelle controdeduzioni inviate dal Proponente non si produce alcuna integrazione a proposito.

Tutto ciò premesso, si esprime parere negativo alla realizzazione del progetto."

Il Comitato, esaminata pertanto tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria in sede di VIA e tenuto conto di quanto sopra rilevato, all'unanimità ritiene che NON SUSSISTANO, le condizioni per il superamento dei dissensi sul progetto definitivo: "Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia. Comuni di San Venanzo e Parrano (Provincia di Terni), proposto dalla Società INNOVA WIND S.r.l."

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 11.07.2016, pubblicata in data 10/08/2016 unitamente ai relativi allegati sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria che sul Portale istituzionale delle Valutazioni ambientali, con la quale la Giunta Regionale in

ottemperanza alle disposizioni di cui al c. 5 dell'art. 12 della L.R. 16 febbraio 2012 n. 12, nel prendere atto delle risultanze del verbale del Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni ambientali in ordine ai dissensi (pareri negativi) resi da amministrazioni non statali in sede di procedimento di VIA ha adottato, il provvedimento recante: *“L.R. 16 Febbraio 2010 n. 12, art. 12, comma 5. Pronunciamento della Giunta Regionale sul motivato dissenso espresso dalle Amministrazioni non statali, in sede di Conferenza di V.I.A., nell'ambito del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA), inerente il progetto: Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia. Localizzato nei Comuni di San Venanzo e Parrano (TR). Soggetto Proponente: Società INNOVA WIND S.r.l.”.*

Tenuto conto che con il suddetto provvedimento la Giunta Regionale ha deliberato:

- *di prendere atto delle risultanze del verbale del Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni Ambientali, allegato al Documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale, secondo il quale “Il Comitato, esaminata pertanto tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria in sede di VIA e tenuto conto di quanto sopra rilevato, all'unanimità ritiene che NON SUSSISTANO le condizioni per il superamento dei dissensi sul progetto definitivo”;*
- *di condividere i contenuti e le motivazioni espresse dal Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni Ambientali nella seduta del 07.06.2016 confermando, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n.12/2010, i dissensi espressi dalle Amministrazioni non statali resi in sede di Conferenza di V.I.A. sul progetto definitivo: “Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia”. Localizzato nei Comuni di San Venanzo e Parrano (TR), proposto dalla Società INNOVA WIND S.r.l., rispettivamente da:*
 - *Comune di San Venanzo, PG (classificato A/2)*
 - *Comune di Marsciano, PG (classificato 1/2)*
 - *Comune di Parrano, TR (classificato 2/2)*
 - *Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive (classificato 3/2)*
 - *Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte (classificato 4/2)*
 - *Servizio Sistemi naturalistici e Zootecnia (classificato 6/2)*
 - *Comune di Allerona, PG (classificato 8/2)*
 - *Comune di Montegabbione, TR (classificato 10/2)*
 - *Servizio regionale Foreste, economia e territorio montano (classificato 11/2)*
 - *Provincia di Perugia – Servizio P.T.C.P. e Urbanistica (classificato 13/2)*
 - *Comune di Orvieto, TR (classificato 14/2)*
 - *Comune di Piegara, PG (classificato 15/2)*
 - *Comune di Città della Pieve, PG (classificato 16/2)*
 - *Comune di Perugia, PG (classificato 20/2)*
 - *Comune di Castel Viscardo, PG (classificato 23/2)*
 - *Servizio Paesaggio territorio e geografia (classificato 24/2)*

Preso atto del parere negativo espresso sul progetto in argomento dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, prot. n. 0003832 del 16.11.2015 (in atti con PEC n.r. 0190849 del 16.11.2015).

Considerato che con note PEC 182395 e 182454 del 09.09.2016, il Servizio Valutazioni Ambientali, a seguito delle risultanze del procedimento in oggetto, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10-bis della L.241/90, a notificare alla Società INNOVA WIND Srl la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza quale formale preavviso di adozione di un Provvedimento negativo di VIA sul progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia.

Tenuto conto che entro il termine dei dieci giorni, dalla comunicazione, stabilito dalla normativa non sono pervenute osservazioni da parte del Proponente.

Visto quanto stabilito dall'comma 5 dell'art. 12 della L.R. 12/2010 riguardo al dissenso espresso da parte di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute: *“Nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, la decisione è rimessa all'Autorità competente individuata dall'art. 14 quater, comma 3, lett. b), l. n. 241/1990”*).

Tenuto conto:

- delle risultanze della Conferenza di VIA;
- di quanto deliberato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 794 del 11.07.2016, pubblicata in data 10/08/2016, sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria che sul Portale istituzionale delle Valutazioni ambientali.
- del parere negativo espresso sul progetto dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, prot. n. 0003832 del 16.11.2015 (in atti con PEC n.r. 0190849 del 16.11.2015).

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. **Di stabilire che**, con riferimento al parere negativo espresso in sede di Conferenza di VIA dal Segretariato regionale dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'Umbria, non ravvisa alcun “dissenso” di valutazione tra l'Amministrazione regionale (DGR n. 794/2016) e l'Amministrazione statale sul progetto in epigrafe e che pertanto non sussistono i presupposti previsti dall'art. 5 dell'art. 12 della L.R. 12/2010, per rimettere la decisione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, del D.Lgs. 241/90.
2. **Di pronunciare**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n.12/2010 e della DGR n. 861/2011 e s.m.i., un giudizio NON favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto: “Progettazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Venanzo e Parrano in Località Poggio della Cavallaccia”. Localizzato nei Comuni di San Venanzo e Parrano (TR). presentato dalla Società INNOVA WIND S.r.l., sulla base di quanto deliberato dalla Giunta regionale con DGR n. 794 del 11.07.2016 e del parere negativo espresso dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, prot. n. 0003832 del 16.11.2015 (in atti con PEC n.r. 0190849 del 16.11.2015).
3. **Di stabilire che:**
 - a) copia conforme della presente Determinazione, unitamente ai pareri acquisiti, ai Verbali della Conferenza di VIA e alla DGR n. 794/2016 venga notificata:
 - al Soggetto Proponente Società INNOVA WIND S.r.l. con sede legale in Via Torelli n. 22 C/C STUDIO SIMONE nel Comune di FOGGIA (FG).
 - b) copia della presente Determinazione venga inviata a tutti i Soggetti convocati per la partecipazione al procedimento;
 - c) copia della presente Determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta Regionale;
4. **Di dare atto che:**
 - 4.1 la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso

l'Archivio regionale – Servizio Semplificazione amministrativa, trasparenza e anticorruzione.

5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/10/2016

L'Istruttore
- Carmen Fernandez
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/10/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Piergiovanni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/10/2016

Il Dirigente
Francesco Cicchella
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2